



REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE E ATTUARIALI

COORTE 2023

ARTICOLO 1

Funzioni e struttura del Corso di studio

1. Il Corso di Laurea in Scienze Statistiche e Attuariali (di seguito CL), è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Statistica (L41) di cui al D.M. 16 marzo 2007 (G.U. n. 155 del 6-7-2007 Suppl. Ordinario n. 153/G.U. n. 157 del 9-7-2007 Suppl. Ordinario n. 155).
2. Il CL afferisce al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (di seguito DEMM) dell'Università degli Studi del Sannio (di seguito Ateneo).
3. Il Corso di Laurea (Classe L-41) e il Corso di Laurea Magistrale (Classe LM-83) in Scienze Statistiche e Attuariali costituiscono un Consiglio Unico dei Corsi di Studio in Scienze Statistiche (di seguito CU), quale organo di indirizzo, di programmazione e di controllo delle attività didattiche dei due Corsi di Studio, che esercita le funzioni ad esso conferite dal Regolamento Didattico di Ateneo (RDA), dal Regolamento Didattico del Dipartimento DEMM (RDD) e dalle altre pertinenti norme di autoregolamentazione delle istituzioni universitarie. La struttura organizzativa dei Corsi di Studio in Scienze Statistiche e Attuariali, a supporto delle attività didattiche, è deliberata dal CU, in sintonia con quanto previsto dai regolamenti di Dipartimento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il RDA, ed il RDD, disciplina l'organizzazione didattica del CL per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del CL, con il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema ministeriale, costituisce parte integrante del presente Regolamento.
5. Il presente regolamento viene annualmente adeguato all'Offerta Formativa pubblica, ed è di conseguenza legato alla coorte riferita all'anno accademico di prima iscrizione.
6. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche sono di norma quelle del DEMM, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri Corsi di Studio dell'Ateneo. Attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, nonché presso aziende ed enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi

1. Il CL si propone di formare laureati che possiedano un'adeguata conoscenza delle discipline matematiche e statistiche con specifica attenzione alle loro applicazioni in ambito assicurativo, finanziario e aziendale. Il piano di formazione è finalizzato a fornire quadri di teoria, metodi e tecniche risolutive per affrontare i temi dell'analisi quantitativa a sostegno: dei processi decisionali, della progettazione ed esecuzione di indagini statistiche, della misurazione e del controllo dei rischi, della progettazione e della valutazione di contratti finanziari e assicurativi, della valutazione e controllo d'impresa, della gestione di piani di investimento e di indebitamento, della gestione di portafoglio.
2. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti la classe delle lauree in Statistica, i laureati devono dimostrare di possedere:

D1- Conoscenza e capacità di comprensione - di possedere solide conoscenze dei principi di base della matematica, della teoria statistica e delle relative applicazioni, con tecniche quantitative all'avanguardia, in ambito finanziario assicurativo e aziendale; di aver acquisito la capacità di comprendere libri di testo specialistici, articoli della letteratura scientifica e della stampa specialistica di settore, rapporti di primarie istituzioni (relazioni, research report) su temi di economia, finanza e assicurazioni; di conoscere le basi di dati di settore, le prassi e i regolamenti dei principali mercati utili a comprendere i fenomeni tipici del mondo dell'economia, della finanza e dell'assicurazione, anche negli aspetti interdisciplinari;

D2 - Capacità di applicare conoscenza e comprensione - di comprendere e analizzare problemi specifici tipici degli ambiti finanziario, assicurativo ed economico-aziendale; alcuni problemi complessi definiti dalle prassi del risk management aziendale e dalle logiche della regolamentazione, di saper applicare le conoscenze all'analisi dei mercati finanziari e assicurativi alla gestione economico-finanziaria dell'impresa, alla definizione di budget e di piani strategici, alle attività tipiche del risk management, alla definizione e alla valutazione di contratti finanziari, assicurativi e previdenziali;

D3 - Autonomia di giudizio - di saper scegliere i metodi più appropriati per la raccolta, per l'elaborazione di dati e informazioni, per la costruzione di semplici modelli matematici, statistici, attuariali e finanziari; di avere capacità di giudizio sulla sequenzialità delle fasi di processi di analisi di problemi e situazioni, e di processi di calcolo, capacità di costruire e valutare criticamente argomentazioni, di dibattere, capacità di esprimere pareri sui contesti specifici dei campi di studi;

D4 - Abilità comunicative - di saper giustificare le scelte e comunicare i risultati delle analisi con linguaggio appropriato, ai giusti livelli di dettaglio e con le modalità tecnologiche

più adeguate; di avere capacità di sintetizzare e trasmettere le informazioni rilevanti nei diversi contesti economici orientandole ai processi decisionali, capacità di esporre contenuti, informazioni e idee relative al proprio campo di studi utilizzando adeguate forme comunicative a seconda degli interlocutori, capacità di comunicare in un'ulteriore lingua dell'Unione Europea, oltre all'Italiano, sia con esperti (proprietà di linguaggio tecnico statistico, economico e finanziario) sia in contesti generali;

D5 - Capacità di apprendimento - di possedere capacità di apprendimento necessarie per intraprendere studi successivi nelle discipline statistiche, economiche, finanziarie e aziendali, con alto grado di autonomia, capacità di individuazione di problemi e ricerca di informazioni, dati e materiale bibliografico per approfondimenti e aggiornamenti successivi di natura statistica, economica e finanziaria, in autonomia, capacità di inserirsi proficuamente nel mondo lavorativo affrontando problemi e contesti diversi anche tramite l'apprendimento autonomo di metodi e modelli nuovi, seppur di complessità analoga a quelli già noti.

ARTICOLO 3

Requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Il CL è ad accesso non programmato.
2. Per essere ammessi al CL occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
3. Per assicurare una proficua frequenza delle attività formative lo studente dovrà essere in possesso di un'adeguata preparazione iniziale.
4. La verifica della preparazione iniziale è attuata mediante il Test On Line CISIA - E (TOLC-E).
Le date di somministrazione dei test sono disponibili al seguente link:

<https://www.unisannio.it/it/studente/futuro-studente/test-di-ingresso>

Il test a risposta multipla è suddiviso in sezioni di quesiti che riguardano la logica, la comprensione verbale, la matematica e la conoscenza della lingua inglese. Il test di ingresso è obbligatorio, ma non selettivo.

5. A seguito del punteggio ottenuto nel test, lo studente potrà avere assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Il test si ritiene superato senza OFA qualora si sia ottenuto un punteggio complessivo almeno pari a 10 (con esclusione del test di lingua inglese) e un punteggio almeno pari a 3 nella sezione dei quesiti di matematica.
6. Se l'obbligo formativo aggiuntivo è attribuito per il mancato superamento del test di ingresso in relazione alla sezione di matematica, il candidato può assolvere l'OFA attraverso la frequenza

di un percorso di matematica e il superamento della relativa prova di verifica. Se l'obbligo formativo aggiuntivo è attribuito per il mancato superamento del test di ingresso in relazione alle sezioni di logica e comprensione verbale, il candidato può colmare la lacuna attraverso la frequenza di un laboratorio di recupero OFA, che prevede attività formative finalizzate allo sviluppo di competenze logico-argomentative e di analisi e comprensione di testi. Al termine del laboratorio, lo studente può assolvere l'OFA mediante il superamento di un apposito test di verifica, articolato in quesiti a risposta multipla.

7. L'assolvimento degli OFA relativi alle sezioni di logica e comprensione verbale è condizione necessaria per il sostenimento degli esami di profitto e per l'iscrizione al secondo anno di corso. L'assolvimento degli OFA relativi alla sezione di matematica è condizione necessaria per il sostenimento degli esami relativi agli insegnamenti dei settori scientifico disciplinari SECS-S/01, SECS-S/06, MAT-05, MAT-06 e per l'iscrizione al secondo anno di corso.
8. In fase di rinnovo dell'iscrizione per l'anno successivo a quello di immatricolazione, lo studente, che non abbia assolto gli OFA, può iscriversi nuovamente al primo anno di corso come studente "ripetente".
9. Sono esonerati dalla prova di orientamento gli studenti che: abbiano sostenuto lo stesso test CISIA presso altro Ateneo; siano già iscritti a un Corso di Laurea dell'Università del Sannio o di altro Ateneo, in un anno accademico precedente a quello per cui la prova di orientamento si svolge; chiedano il passaggio al CdS in SSA; chiedano l'iscrizione per il conseguimento di un secondo titolo accademico; siano già stati iscritti al Dipartimento DEMM dell'Università del Sannio (o alle ex Facoltà SEA, Economia, Giurisprudenza), rinunciatari o decaduti ai sensi del RDA; siano già stati iscritti a Corsi di Laurea della Classe L-41 (D.M. 270/2004) o della Classe 37 (DM 509/1999) di altri Atenei, rinunciatari o decaduti.

ARTICOLO 4

Durata del corso di studio

1. La durata normale del corso è di tre anni. Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire 180 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti compresa nell'Ordinamento didattico del corso, come disciplinato nel RDA.
2. A 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per lo studente, di cui le ore di didattica frontale, determinate dal CU, sono pari a 8. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità

stabilite all'art. 7 del presente regolamento, in accordo con il RDA e il RDD.

ARTICOLO 5

Attività formative, insegnamenti, *curricula* e docenti

1. Il prospetto delle attività formative programmate, comprensivo dell'indicazione delle propedeuticità, è descritto nel piano di studio riportato sul sito del CL.

ARTICOLO 6

Tipologia delle attività formative

1. Le attività formative sono organizzate in insegnamenti erogati nell'ambito di due semestri, secondo un calendario didattico approvato dal CDD ai sensi dell'art. 20 RDD e nel rispetto dell'art. 26 RDA. Gli insegnamenti sono di norma monodisciplinari e affidati a un unico docente. Qualora ne sorga l'esigenza, possono essere articolati in moduli affidati alla cura di più di un docente.
2. Le forme didattiche adottate all'interno del CL sono quelle convenzionali, costituite dalle lezioni, dalle esercitazioni, dai seminari e dai laboratori. Le attività didattiche in presenza possono essere affiancate o sostituite, in parte o del tutto, su autorizzazione degli Organi di Governo dell'Ateneo, con attività svolte in modalità telematica.
3. Il CU, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa; tali attività devono essere approvate singolarmente dal CU e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del CL. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CU di volta in volta.
4. Gli studenti del CL possono ottenere il riconoscimento di tirocini, esterni o interni, stages, ecc., che siano coerenti con gli obiettivi didattici del CL, fino a 6 crediti, di cui 3CFU con carattere curriculare e 3CFU per la premialità di cui al successivo art. 8, comma 7, lett. c.
5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel CL con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò può avvenire con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni inter-Ateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal CU, e approvate dal CDD.

ARTICOLO 7

Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali *in itinere*, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Tali modalità sono descritte in maniera dettagliata nelle schede insegnamento pubblicate sul portale di Ateneo: <https://unisannio.esse3.cineca.it/Guide/PaginaRicercaInse.do>
3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
4. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
5. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno sei appelli, distribuiti nel corso dell'anno accademico.
6. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per i Corsi di Studio è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento, su proposta del Direttore, sentita la Commissione didattica competente.
7. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore di Dipartimento o dai suoi delegati in conformità con quanto disposto dal Regolamento del Corso di Studio, sentita la Commissione Didattica Paritetica competente e i Docenti interessati.
8. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata attraverso il sito web del CL/Dipartimento. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.

10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.
11. Il Regolamento degli Studenti disciplina i requisiti di ammissione agli esami, le modalità di prenotazione e svolgimento degli stessi, le modalità di accettazione da parte dello studente e successiva verbalizzazione degli esiti, nonché i casi di annullamento.
12. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze espresse dagli studenti diversamente abili, dalle studentesse in maternità e dagli studenti lavoratori.
13. Il CU può deliberare appelli di esami speciali, a beneficio di: a) studenti diversamente abili; b) studentesse in maternità; c) studenti-genitori con figli di età non superiore a 5 anni; d) studenti lavoratori; e) studenti fuori corso; f) studenti autorizzati alla prenotazione della seduta di laurea con al più una prova di verifica, oltre alla prova finale, ancora da espletare per completare il ciclo degli studi. Questi ultimi possono richiedere l'appello speciale solo una volta nel corso dell'anno accademico. Gli appelli di esame speciali possono essere autorizzati, in caso di urgenza, dal Presidente del CU. L'autorizzazione è portata alla ratifica del CU nella prima seduta utile.

ARTICOLO 8

Prova finale

1. Dopo aver superato le prove di verifica del profitto relative a tutti gli insegnamenti inclusi nel piano di studi, lo studente è ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento del titolo accademico.
2. La prova finale ha lo scopo di verificare che, in riferimento ai contenuti tipici del piano di studi, il candidato possieda conoscenza sicura dell'argomento specifico oggetto della stessa e delle sue implicazioni operative, autonomia di giudizio, capacità espositiva e di sintesi critica.
3. Per conseguire il titolo accademico, è necessario che il candidato predisponga, presenti e discuta un elaborato scritto avente ad oggetto un argomento di una disciplina del Corso di Studio tratto dall'elenco di cui al comma successivo.
4. Ciascun docente, di ruolo, supplente o a contratto, sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio un elenco di almeno 10 argomenti, da cui lo studente può selezionare quello da sviluppare nel suo elaborato. Ciascun docente pubblica l'elenco degli argomenti approvati nella relativa scheda-insegnamento.
5. Ciascun docente, indipendentemente dal numero di insegnamenti impartiti nel corso dell'anno accademico, non può ricevere in carico più di 10 prove finali per ogni anno solare.

6. Lo studente formula al Supporto Amministrativo Didattico la richiesta di assegnazione del docente, dell'insegnamento e dell'argomento della prova finale tratto dall'elenco di cui al comma 4. In alternativa, previa approvazione da parte del docente relatore, lo studente può richiedere di redigere l'elaborato e relazionare sulle attività svolte nell'ambito di un tirocinio o altro progetto di ricerca.
7. L'assegnazione di cui al comma precedente è approvata dal Presidente del Corso di Studio, previa verifica, a cura del Responsabile del Supporto Amministrativo Didattico, del raggiungimento da parte dello studente di almeno 120 CFU attraverso il superamento degli esami di profitto, nonché della disponibilità del docente in riferimento al numero di prove finali già prese in carico. La conferma dell'assegnazione è trasmessa allo studente entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Gli elenchi delle richieste accolte e delle assegnazioni effettuate sono pubblicati sul sito internet del Dipartimento. Con le medesime modalità, è reso pubblico, per ciascun docente, l'elenco annuale aggiornato delle prove finali assegnategli.
8. Lo studente, che non riesce a laurearsi entro il termine di un anno dalla data in cui ha avuto l'assegnazione della prova, deve chiederne il rinnovo, prima della scadenza del termine predetto.
9. Per essere ammesso alla presentazione e discussione dell'elaborato di laurea, lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto e aver conseguito tutti i CFU previsti dal proprio piano di studi almeno trenta giorni prima della data prevista per la seduta di laurea.
10. La presentazione e discussione della tesi di laurea avviene dinanzi a una Commissione di valutazione, presieduta dal docente titolare dell'insegnamento oggetto della prova e identificata nella stessa Commissione degli esami di profitto. In caso di prova finale interdisciplinare, la Commissione può essere integrata, su richiesta del docente relatore, con Decreto del Direttore del Dipartimento. All'esito della discussione dell'elaborato predisposto dallo studente, la Commissione di valutazione attribuisce un voto espresso in trentesimi e trasmette il relativo verbale al Supporto Amministrativo Didattico. Le Commissioni di valutazione si riuniscono nelle date indicate nel Calendario didattico del Dipartimento.
11. Per il conferimento e la proclamazione della Laurea triennale, il Direttore di Dipartimento nomina una Commissione di Laurea, composta ai sensi dell'art. 30 comma 3 del RDA, che si riunisce in apposita seduta pubblica, secondo il calendario delle sedute di laurea approvato dal Consiglio di Dipartimento. La Commissione effettua una valutazione complessiva sulla carriera dello studente, attraverso un voto finale espresso in centodecimi e formulato nel rispetto dei criteri di cui al comma successivo.
12. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, è ottenuto sommando i seguenti punteggi:
 - a) il voto di partenza, calcolato come media ponderata dei voti conseguiti dallo studente negli esami di profitto, utilizzando come pesi i crediti effettivi relativi a tutti gli esami previsti nel

piano di studio dello studente, per i quali sia stato attribuito un voto in trentesimi; un punteggio pari a 0,04 per ciascun credito superato con lode;

b) un punto di premialità se lo studente si laurea entro il terzo anno di corso;

c) un punto di premialità per lo svolgimento di un tirocinio curriculare non inferiore a 150 ore, ossia pari a 6 cfu (di cui 3 cfu curricolari obbligatori + 3 cfu opzionali), oppure per lo svolgimento di un tirocinio nell'ambito del programma Erasmus;

d) fino a un massimo di un punto di premialità per la partecipazione a seminari o convegni realizzati nell'ambito del Dipartimento e autorizzati dal Direttore dello stesso;

e) il punteggio attribuito dalla Commissione di Laurea sulla base del voto espresso in trentesimi ai sensi del precedente comma 10.

13. Il voto di partenza, risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami di profitto, con l'aggiunta degli eventuali incrementi premiali richiamati al comma precedente, è arrotondato all'unità per difetto qualora il decimale sia inferiore a 0,5 e per eccesso qualora il decimale sia equivalente o superiore a 0,5.

14. La Commissione di Laurea, sulla base del verbale trasmesso dalla Commissione di valutazione ai sensi del precedente comma 10, attribuisce ad essa fino a 5 punti, secondo lo schema seguente:

- da 30/30 a 30/30 con lode fino a 5 punti;
- da 27/30 a 29/30 fino a 4 punti;
- da 24/30 a 26/30 fino a 3 punti;
- da 21/30 a 23/30 fino a 2 punti;
- da 18/30 a 20/30 fino a 1 punto.

La Commissione valuterà, di volta in volta, sulla base di tutti gli elementi che concorrono al punteggio finale, la possibilità di aggiungere, con votazione unanime, un ulteriore punto a quelli risultanti dalla valutazione finale.

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo, la Commissione può attribuire la lode, con votazione unanime, sulla base della valutazione complessiva della carriera dello studente.

ARTICOLO 9

Iscrizione e frequenza di singoli insegnamenti

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi a un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario può iscriversi a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità di iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti.

ARTICOLO 10

Propedeuticità, Obblighi di frequenza

1. Le propedeuticità sono indicate nel piano degli studi pubblicato sul sito del CL.
2. La frequenza alle attività formative non è obbligatoria, ad eccezione delle attività di tirocinio esterno o interno la cui frequenza deve essere attestata dal responsabile aziendale o scientifico del progetto di tirocinio.

ARTICOLO 11

Piano carriera

1. Il CU determina annualmente nel presente Regolamento e nel Manifesto degli studi, i percorsi formativi consigliati, precisando anche gli spazi per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente presenta il proprio piano carriera nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, attraverso la compilazione web all'interno dell'area riservata agli studenti.
3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti.
4. Il piano carriera non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'ordinamento didattico è sottoposto all'approvazione del CU.
5. L'istanza di inserimento tra le attività formative a scelta dello studente di insegnamenti diversi da quelli erogati dal CL deve essere indirizzata al Presidente del CU e approvata dal CU. Senza necessità di previa autorizzazione del CU, gli iscritti al CL possono frequentare insegnamenti attivi presso altri Corsi di laurea o di laurea magistrale del Dipartimento, che siano stati espressamente inclusi nell'offerta didattica tra le attività formative a scelta.
6. Le delibere di cui al comma 4 sono assunte entro i termini annualmente stabiliti.

ARTICOLO 12

Riconoscimento di crediti in caso di passaggi, trasferimenti e seconde lauree

1. Salvo diverse disposizioni, il CU delibera sul riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche nell'ambito di programmi di scambio. Per il riconoscimento di prove di esame sostenute in corsi di studio diversi dal Corso di laurea in

Scienze Statistiche e Attuariali dell'Università del Sannio, relativamente al trasferimento degli studenti da un altro corso di studio ovvero da un'altra università, il CU convaliderà gli esami sostenuti indicando espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare ed il numero di CFU coperti nel proprio ordinamento didattico, nonché l'anno di corso al quale viene iscritto lo studente, in base al numero di esami convalidati. Il mancato riconoscimento di crediti sarà motivato.

2. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del CL o eccedenti i limiti di un settore scientifico-disciplinare, a richiesta dello studente potranno essere riconosciuti i CFU previsti per le «attività formative a scelta dello studente».
3. Nel caso di studente già in possesso di titolo universitario dello stesso livello, il riconoscimento dei crediti sarà di volta in volta esaminato ed approvato dal CU.

ARTICOLO 13

Docenti

1. I docenti del CL e i relativi settori scientifico-disciplinari sono indicati sul sito del CL.

ARTICOLO 14

Orientamento e Tutorato

1. Il CU organizza attività di orientamento e tutorato in conformità con quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per il Tutorato e con quanto attuato in ambito Dipartimentale.
2. I docenti del CL svolgono attività di tutorato finalizzate a supportare il percorso formativo degli studenti in rapporto alle specifiche materie oggetto dei diversi insegnamenti.
3. Il CU promuove servizi finalizzati a sostenere e orientare i propri iscritti nella pianificazione del percorso formativo e nel superamento di specifiche criticità. Peculiare attenzione è riservata alle esigenze degli studenti iscritti al primo anno di corso, degli studenti fuori corso o, comunque, in ritardo con il sostenimento degli esami di profitto, degli studenti lavoratori e degli studenti diversamente abili.
4. Il CU, sensibile alle esigenze degli studenti con bisogni educativi speciali, predispone servizi finalizzati a rendere effettivo non solo il diritto allo studio delle persone con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento o con svantaggio sociale e culturale, ma, in senso più ampio, la loro piena inclusione nella vita accademica. A beneficio di tali studenti si prevedono specifici servizi di sostegno didattico e tecnico, nonché di orientamento e tutorato specializzato.
5. Il CU offre un servizio di supporto e consulenza agli studenti, denominato *counseling* di orientamento, mediante incontri e colloqui con i docenti tutor, finalizzati ad affrontare problemi e difficoltà in grado di condizionare il rendimento universitario.

ARTICOLO 15

Approvazione del Regolamento

1. Il Regolamento didattico del CL, deliberato dal CDD su proposta del CU e previo parere della competente Commissione Paritetica Docenti-Studenti, è approvato dal Senato Accademico, che delibera previo parere del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16

Norme transitorie

1. Il CU determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di studio individuale da assegnare per il completamento del piano carriera.